



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE
 ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 SERVIZIO III

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**
 SOSTITUISCE L'ORIGINALE
 ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
 e art. 47, commi 1 e 2, D. lgs. 82/2005

Alla Soprintendenza Speciale ABAP di Roma

Alla Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo (Taranto)

A tutte le Soprintendenze ABAP

E p.c.

Al Segretariato Generale

All'Ufficio Legislativo

CIRCOLARE

Oggetto: Esclusione dell'obbligo di trascrizione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 160 del D. Lgs. n. 42/2004.

Allegati: n. 2

- **Parere dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 425923 del 21/11/2022 (All. 1)**
- **Parere dell'Ufficio Legislativo del MIC prot. n. 28650 del 29/11/2022 (All. 2)**

Con riferimento all'oggetto, si rende noto a codeste Soprintendenze che questa Direzione Generale ha posto un quesito all'Ufficio Legislativo in merito alla facoltà/obbligatorietà di trascrivere nei Registri Immobiliari i provvedimenti sanzionatori emanati ai sensi dell'art. 160 del D. Lgs. n. 42/2004. L'Ufficio Legislativo ha quindi chiesto il parere dell'Agenzia delle Entrate, in quanto Amministrazione competente per le attività di trascrizione.

L'Agenzia delle Entrate ha dato riscontro con il parere prot. n. 425923 del 21/11/2022 (All. 1), ritenendo che *"pur restando sempre ferma l'autonomia di ciascun conservatore dei registri immobiliari nel ricevere o meno le formalità di trascrizione presentate, ovvero di eseguirle con riserva ai sensi dell'articolo 2674-bis c.c., relativamente ai provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 160 del Codice dei beni culturali non vi siano elementi che depongono per la relativa trascrivibilità"*.

Visto il parere dell'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio Legislativo con nota prot. n. 28650 del 29/11/2022 (All. 2) ha trasmesso a questa Direzione Generale le proprie valutazioni, condividendo le conclusioni espresse dall'Agenzia delle Entrate. È quindi escluso l'obbligo di trascrizione dei provvedimenti sanzionatori emanati ai sensi dell'art. 160 del D. Lgs. n. 42/2004.



Ad ogni buon conto, l'Ufficio Legislativo, richiamando l'art. 59 del D. Lgs. n. 42/2004, ha proposto di *“valutare l'opportunità che la Soprintendenza competente per territorio, ricevuta notizia del trasferimento del bene ai sensi del citato articolo 59 del Codice (o, secondo i casi, già in sede di provvedimento di autorizzazione alla alienazione ai sensi degli articoli 55 e seguenti del medesimo Codice), segnali la sussistenza del predetto ordine di reintegrazione, in modo da renderne edotti gli eventuali proprietari subentranti e gli stessi notai, raggiungendo così le finalità di tutela rappresentate da codesta Direzione Generale”*.

Tanto si comunica a codeste Soprintendenze al fine di assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Luigi LA ROCCA

